

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
"RES NOVAE"

Art. 1

E' costituita un'associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro denominata "**RES NOVAE**", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in **Caserta in Piazza Matteotti n. 3**. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite nuove sedi operative in qualsiasi luogo. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 Dicembre 2000 n. 383, l'associazione si configura quale associazione culturale e di promozione sociale. L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla suindicata legge, dalla normativa vigente in materia nonché dal presente statuto. L'associazione è una libera formazione sociale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2

L'Associazione ha per scopi, senza fine di lucro, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci e di terzi nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione, nel perseguire finalità di solidarietà sociale in favore degli associati e di terzi, si propone di ideare e realizzare progetti innovativi e opera per la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività, della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, in particolare delle nuove generazioni e del volontariato e della promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- b) Promuovere iniziative per la valorizzazione, la conservazione, lo studio e la promozione dell'arte sacra e dei beni culturali religiosi in tutte le sue forme;
- c) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado
- d) Realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- e) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- f) Ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- g) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
- h) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- i) Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa artistica e ricreativa.

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

"RES NOVAE"

L'Associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro denominata "RES NOVAE" in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in Caserta in Piazza Matteotti n. 3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite nuove sedi operative in qualsiasi luogo. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 Dicembre 2000 n. 383, l'Associazione si configura quale associazione culturale e di promozione sociale. L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge, dalla normativa vigente in materia nonché dal presente statuto. L'Associazione è una libera formazione sociale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Provincia di Caserta
Direzionale provinciale

L'Associazione ha per scopi, senza fini di lucro, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci e di tutti nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione, nel perseguire finalità di solidarietà sociale in favore degli associati e di tutti, si propone di ideare e realizzare progetti innovativi e opera per la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività, della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti in particolare delle nuove generazioni e del volontariato e della promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- b) Promuovere iniziative per la valorizzazione, la conservazione, lo studio e la promozione dell'arte sacra e dei beni culturali religiosi in tutte le sue forme;
- c) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) Realizzare iniziative nel settore dello spettacolo, dell'educazione e della cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- e) Intraprendere, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- f) Ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- g) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali ritenute allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisivo;
- h) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- i) Organizzare e gestire strutture che accolgono e promuovono le attività di erogazione e formazione culturale, animativa artistica e ricettiva.

Art. 3

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

Direzione provinciale di

Art. 3. L'Associazione tras le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
 - b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche e di Organismi Internazionali;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
- Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo le eventuali obiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo può l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri capitali di proprietà dell'Associazione.

Art. 7. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-tesoriere. Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

Direzione provinciale
di C...

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Le cariche associative vengono riposte a titolo gratuito. Al titolare delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato ha una persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
L'Assemblea ordinaria indossa l'attività dell'Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l'esclusione dei soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ravvisano l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno in metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale rielezione. Ove decadano oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-tesoriere. Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

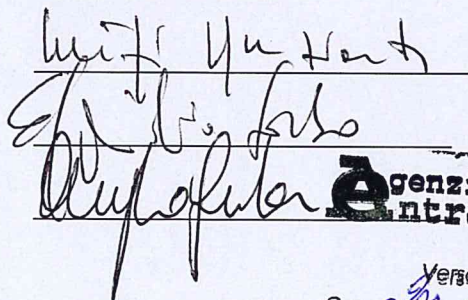
Art. 12

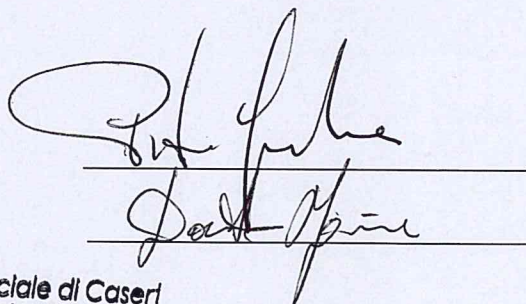
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Caserta, 12 novembre 2015

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

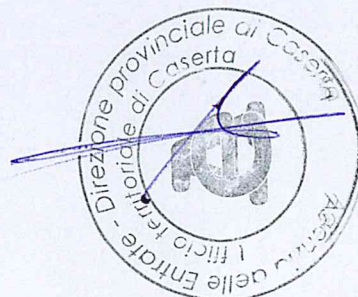




  Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Versate al Concessionario della riscossione
€ 229,00
quietanza n. 12 NOV 2015 del 1
Atto registrato il 12 NOV 2015 al n. 229 Serie 3
Caserta, 12/11/2015

Il Direttore



d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
 e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assieme le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, con indicare l'ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 12

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Caserta, 11 novembre 2012

Letto, firmato e sottoscritto:

Firme dei costituenti:

Direzione Provinciale di Caserta
 Ufficio Territoriale di Caserta

Verificato il Conoscimento della trascrizione

Caserta, il _____ del _____
 Anno regredito il _____ di n. _____
 del _____
 Il Direttore

